



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'IZSLER



Adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del .2022

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini"
Via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia - Tel. +39 030 22901 - www.izsler.it

INDICE GENERALE

INDICE GENERALE	2
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 – DEFINIZIONE.....	3
Art. 3 – COMPOSIZIONE E MODALITA' DI SELEZIONE.....	3
Art. 4 – IL PRESIDENTE	4
Art. 5 – INCOMPATIBILITA'	4
Art. 6 – COMPENSO	5
Art. 7 – FUNZIONI.....	5
Art. 8 – CONVOCAZIONE E SEDUTE DEL N.V.P.....	6
Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	6

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (di seguito denominato NVP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), secondo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale.

Art. 2 – DEFINIZIONE

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni è un organismo indipendente, cui l'IZSLER affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione. Le attività di valutazione delle performance svolte dal Nucleo, sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'Istituto ed alla crescita delle competenze professionali.

Art. 3 – COMPOSIZIONE E MODALITA' DI SELEZIONE

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, è costituito, previo avviso pubblico, da tre componenti esterni all'Istituto, nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale dell'IZSLER.

Il NVP è composto in base alle disposizioni normative della Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna. Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale in servizio della Giunta regionale e gli altri due componenti dovranno essere iscritti all'elenco nazionale di cui al DPCM del 2 dicembre 2016 (OIV), da almeno sei mesi.

Ciascun componente può partecipare ad un massimo di due nuclei di valutazione.

Ad uno dei componenti iscritti nell'elenco nazionale verrà attribuita, nella prima seduta, la funzione di Presidente utilizzando quale criterio di scelta l'appartenenza alla fascia più alta tra quelle previste dall'articolo 5 del citato DPCM ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera a) dello stesso, fermo restando che tale componente non sia già Presidente di un altro nucleo di valutazione.

Nell'ambito della prima riunione del NVP viene individuato, fra i componenti, il soggetto a cui sono affidate le funzioni di Presidente. L'incarico di componente del N.V.P. ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta, presso lo stesso ente, previo avviso pubblico. L'IZSLER dà adeguata pubblicità, mediante avviso pubblico sul proprio sito istituzionale, alle procedure di acquisizione delle candidature a componente del N.V.P. L'avviso stabilisce i requisiti di cui i candidati dovranno essere in possesso, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze nei campi del management, della pianificazione e del controllo della gestione, e alla

misurazione e valutazione delle performance. Non si procederà alla formazione di graduatorie di merito o per titoli, né all'attribuzione di punteggi. Sono valutati per il conferimento dell'incarico il possesso del diploma di laurea, l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da conferire e il curriculum professionale.

Sulla base delle candidature acquisite il Direttore Generale presenta una proposta di candidati in possesso dei requisiti previsti, all'interno dei quali il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del N.V.P

Il N.V.P., come precedentemente detto, dura in carica tre anni, fatti salvi i seguenti casi:

-dimissioni volontarie;

-decadenza automatica per insorgenza di incompatibilità connesse allo svolgimento delle funzioni come previsto dalla normativa vigente.

A garanzia dell'indipendenza dell'organismo, non può essere prevista l'automatica decadenza dei componenti del NVP in coincidenza con la scadenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'amministrazione che li ha designati. L'eventuale revoca dell'incarico prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata e preceduta dal parere dell'Autorità.

Art. 4 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato nella prima seduta del N.V.P., svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del N.V.P.. In accordo con gli altri componenti stabilisce le date delle sedute, l'ordine del giorno e dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del nucleo stesso. Ferma restando la natura collegiale del N.V.P., il Presidente rappresenta il N.V.P., curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente più anziano di età, anche in deroga alle disposizioni normative.

Art. 5 – INCOMPATIBILITA'

Non possono essere nominati come componenti del N.V.P. i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dalla vigente normativa.

Non possono inoltre essere nominati come membri dei N.V.P. i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari delle Aziende sanitarie della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

Art. 6 – COMPENSO

Al presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico è corrisposta un'indennità annua lorda omnicomprensiva corrispondente ad un importo non superiore al 70%, oltre Iva se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Lombardo stabilita ai sensi dell'articolo 12, comma 14 della L.R. 33/2009, commisurato alla complessità dell'Ente sanitario. Al Presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione non è corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 7 – FUNZIONI

Al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sono affidate le seguenti funzioni:

- a) valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione;
- b) verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
- c) verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- d) valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- e) concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- f) esercita le ulteriori funzioni previste dall'art. 14 D. Lgs. n. 150/2009 (Attuazione della L. n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.
- g) valuta l'istruttoria, condotta dall'UO Programmazione servizi tecnici e controllo di gestione, per la valutazione intermedia e finale dei progetti RAR. Le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) sono attribuite all'IZSLER con delibera della Giunta della Regione Lombardia, sulla base della preintesa sottoscritta tra la Direzione Generale Welfare e le OO.SS. regionali della dirigenza e del comparto;
- h) esprime parere obbligatorio sul Codice di Comportamento dell'IZSLER;

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione il N.V.P.:

- indice una volta all'anno, una riunione con il Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di

risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio corruzione;

- collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azienda

Art. 8 – CONVOCAZIONE E SEDUTE DEL N.V.P.

Nell'esercizio delle proprie attività il N.V.P. si avvale del supporto tecnico e di segreteria dell'UO Programmazione servizi tecnici e controllo di gestione.

Per ogni seduta deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati e la sintesi degli interventi e delle decisioni adottate. Copia del verbale, una volta sottoscritto, deve essere inviato alle parti coinvolte per gli aspetti di competenza. Per la validità delle riunioni del N.V.P. è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Decade dalla nomina il componente che si assenta tre volte l'anno, in assenza di cause giustificative, alla partecipazione delle sedute.

Art. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Il presente Regolamento è stato revisionato per adeguamento alla normativa e sulla base della valutazione del NVP, al fine di aggiornarlo, integrarlo e adattarlo all'evoluzione dell'Istituto.